

Faq n. 1

Domanda
L'impianto operativo indicato deve essere registrato in Camera di Commercio? O si tratta di "semplice sede" dove operano i dipendenti della nostra azienda a seguito di appalto/contratto con privati?
Risposta
Come indicato nell'Avviso, il beneficio è limitato alle imprese che presentano una unità operativa (si veda definizione dell'Avviso) nel piccolo comune, con assegnazione di personale alla medesima unità operativa (l'informazione è desumibile dal quadro G sezione 2 della dichiarazione di inizio attività/variazione ai fini IVA). Pertanto, nel caso in cui l'operatore sia assoggettato all'iscrizione presso il registro imprese della Camera di commercio, è necessaria la presenza di un'unità operativa nella visura camerale; tale requisito non è tuttavia sufficiente, in quanto è altresì necessario che a tale unità operativa sia assegnato del personale dipendente.

Faq n. 2

Domanda
Nel caso di impresa iscritta al Registro imprese della Camera di commercio è sufficiente che nel piccolo comune sia fissata la sede legale o il domicilio fiscale?
Risposta
Il beneficio è limitato alle imprese che presentano una unità operativa (si veda definizione dell'Avviso) nel piccolo comune con assegnazione di personale alla medesima unità operativa (fa fede la comunicazione all'INPS). Pertanto non è sufficiente la semplice fissazione della sede legale o del domicilio fiscale, in quanto è altresì necessario che nella unità locale dichiarata alla Camera di commercio sia assegnato del personale dipendente. Le dichiarazioni saranno verificate direttamente da questa Agenzia con l'Inps e altri registri ufficiali (in particolare quello tenuto dall'ASPAL. Nel caso di esercizio di attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo, senza l'ausilio di personale dipendente o assimilato, il requisito di "unità operativa attiva" è soddisfatto se nel piccolo Comune l'attività è esercitata mediante prestazione di lavoro da parte del titolare, intendendosi la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà, per la quale, nella sua veste di lavoratore (sebbene non necessariamente dipendente), l'impresa assolve gli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali.

Faq n. 3

Domanda
Quali allegati sono necessari? Alla domanda vanno allegate le dichiarazioni dei redditi e altri documenti? (es. la regolarità contributiva, documento di identità)
Risposta
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i moduli (disponibili in formato excel editabile) previsti per gli specifici casi (nel form di compilazione guidata della domanda sono richiamati i casi in cui è necessario inserire gli allegati A1-A2-A3-B-C). Non è necessario allegare ulteriore documentazione oltre quella indicata nell'Avviso; tutta la documentazione in possesso del richiedente, idonea a dimostrare fatti, stati e qualità dichiarati ai fini della richiesta del credito di imposta, deve essere tenuta a disposizione ed esibita su richiesta dell'ASE in caso di controllo successivo come previsto dall'Avviso. In particolare, non risulta necessario allegare il documento

di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa in quanto l'identità è verificata attraverso la firma digitale apposta sulla domanda e sugli allegati. In proposito si rimarca che la domanda deve essere firmata sul modulo pdf generato attraverso il sistema SIPES, mentre gli allegati devono essere compilati sul foglio elettronico disponibile sul sito ASE all'indirizzo <https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline/agevolazioni/articolo-12-legge-regionale-n-17-2022-sospensione-obblighi-fiscali/lr-3-2022-consulta-i-documenti-anno-dimposta-2023/> e firmati in modalità CADES senza modificare il formato originale (non devono pertanto essere trasformati in pdf).

Faq n. 4

Domanda
Come calcolo l'imposta netta al netto dei crediti di imposta che devo indicare nella domanda?
Risposta
Il beneficio spetta sull'imposta netta al netto dei crediti di imposta. Il calcolo deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato 2 all'Avviso: modulo-calcolo-imposta-netta-IRES-IRAP-IRPEF-2. disponibile al link https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.agenziasardaentrate.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F06%2Fallegato-2-modulo-calcolo-imposta-netta-IRES-IRAP-IRPEF-2.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Faq n. 5

Domanda
In caso di imposte relative all'anno 2023 ma non versate nei termini o versate ora con ravvedimento si può avere il credito di imposta?
Risposta
Il beneficio spetta sull'imposta netta al netto dei crediti di imposta, dovuta e versata (o comunque assolta attraverso compensazione o utilizzo di eccedenze in dichiarazione). L'eventuale ravvedimento deve essere effettuato in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

Faq n. 6

Domanda
Un lavoratore autonomo (ad es. un agente di commercio) che ha il domicilio fiscale in un comune sotto i 3.000 abitanti, ma che opera sia nel proprio comune che in altri (oltre i 3.000) può partecipare? come prova dove svolge la sua attività che può essere fatta anche presso il domicilio del cliente?
Risposta
Nel caso di lavoratore autonomo avente domicilio fiscale in un comune di piccole dimensioni è sufficiente la comunicazione di inizio attività ai fini IVA, dalla quale risulta lo svolgimento nel medesimo comune dell'attività in via esclusiva o prevalente.

Faq n. 7

Domanda
E' dovuta l'imposta di bollo per la presentazione della domanda? Come può essere assolta?

Risposta
L'imposta di bollo, salvo esenzioni, è dovuta nella misura di 16 euro. Il richiedente potrà operare con le seguenti modalità: - acquisto di marca da bollo cartacea e indicazione del relativo numero nell'apposito spazio dell'istanza on line; - compilazione e pagamento del modello F23 dell'Agenzia delle entrate e indicazione del relativo riferimento nell'apposito spazio dell'istanza on line; - imposta di bollo virtuale: qualora il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sugli atti e documenti il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972; in tale ipotesi, nell'apposito spazio dell'istanza, dovrà essere riportato il riferimento e gli estremi dell'autorizzazione.

Faq n. 8

Domanda
La trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, avvenuta nell'anno 2023, è considerata assunzione di "nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato"?
Risposta
Il lavoratore deve essere stato assunto a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023: rileva il solo periodo di assunzione a tempo indeterminato (fa fede la data di trasformazione del contratto). Si precisa che qualora la trasformazione avvenga ad esempio il 20 agosto 2023 si devono considerare i mesi interi rimanenti (settembre – dicembre) per cui il credito di imposta, nel caso di un solo lavoratore full time, corrisponderà ai 4/12 di 2000 euro. Nella domanda, nel campo data assunzione dovrà essere indicata la data del 20.08.2023

Faq n. 9

Domanda
Nel caso di lavoratore assunto con contratto di apprendistato è possibile la fruizione del beneficio a seguito della conclusione del periodo di apprendistato e prosecuzione del rapporto di lavoro in continuità?
Risposta
Nell'ipotesi di assunzione attraverso contratto di apprendistato è possibile fruire del credito di imposta se, entro il 2023, a seguito di conclusione del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro è proseguito in continuità (fa fede la data di fine del periodo formativo): rileva il solo periodo successivo alla conclusione del periodo formativo. Pertanto nella domanda occorrerà inserire, nello spazio relativo alla data di assunzione, la data di conclusione del periodo di apprendistato. Si precisa che qualora la conclusione del periodo di apprendistato avvenga ad esempio il 20 giugno 2023 si devono considerare i mesi interi rimanenti (luglio – dicembre) per cui il credito di imposta, nel caso di un solo lavoratore full time, corrisponderà ai 6/12 di 2000 euro.

Faq n. 10

Domanda
Lo svolgimento contemporaneo di attività autonoma e di lavoro dipendente/pensione, è compatibile con l'agevolazione? Qualora la risposta sia positiva, l'importo dell'imposta dovuta e versata è solo

quella derivante dai redditi da lavoro autonomo al netto delle eventuali ritenute trattenute dal proprio sostituto d'imposta?

Risposta

La legge, le direttive e l'avviso prevedono, quale base di calcolo per l'agevolazione, l'imposta dovuta e versata, pertanto tutti i redditi assoggettati a imposta compresi quelli derivanti da lavoro dipendente/pensione, imposta sostitutiva (come il caso di attività di lavoro autonomo in regime forfettario) concorrono alla determinazione dell'imposta posta a base della determinazione del beneficio, fermo restando che la domanda può essere presentata unicamente da soggetti titolari di partita iva che nel periodo di riferimento abbiano effettivamente svolto attività di impresa, come definita dall'Avviso.

Faq n. 11

Domanda

Come calcolo l'importo di credito di imposta spettante per le nuove assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2023?

Risposta

Il calcolo deve essere fatto tenuto conto della percentuale di tempo di lavoro e della data di assunzione utilizzando il foglio di calcolo allegato 3 all'Avviso: modulo-calcolo-credito-nuovi-assunti disponibile al link

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.agenziasardaentrate.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F05%2Fallegato-3-modulo-calcolo-credito-nuovi-assunti.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK>

Faq n. 12

Domanda

L'anno scorso ho ricevuto il beneficio per l'annualità 2022; posso presentare domanda quest'anno per ottenere il beneficio anche con riferimento all'annualità 2023?

Risposta

Sì, può essere presentata domanda per una diversa annualità a seguito di pubblicazione del relativo Avviso, purchè non si sia resa in precedenza una dichiarazione non veritiera, reticente o falsa (si veda punto 3, lettera d), dell'art.6 dell'Avviso).

Faq n. 13

Domanda

Nella fase di compilazione, su SIPES, della Sezione "Gestione anagrafica" risultano i codici ATECO del 2007 anziché quelli aggiornati al 2025, come procedere alla modifica dei codici ATECO?

Risposta

Se il profilo impresa è stato creato importando i dati dal Registro Imprese il codice ATECO importato potrebbe essere quello del 2007.

E' possibile aggiornare il dato nella sezione "Gestione anagrafica" del profilo, utilizzando la funzione modifica e sostituendo manualmente il codice ATECO importato con quello aggiornato. Per ogni ulteriore necessità o segnalazione di problematiche relative all'utilizzo della piattaforma

SIPES si prega di inviare, da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: supporto.sipes@sardegna.it specificando:

1. Nome Cognome, Codice Fiscale
2. Denominazione soggetto (Ente, ecc.)
3. La problematica riscontrata

Si raccomanda inoltre di allegare alla mail screenshot delle pagine del sistema SIPES nella quale si è riscontrata la problematica.

Faq n. 14

Domanda

Il titolare di una ditta individuale che risulta anche socio di una società deve compilare l'allegato A1: appartenenza ad un'impresa unica, anche se possiede solo il 15% del capitale societario?

Risposta

Anche i legami tra imprese che intercorrono attraverso una persona fisica devono essere segnalati nell'allegato A1. Tuttavia, il legame ha rilievo unicamente se il soggetto che detiene la partecipazione (persona fisica o giuridica) può esercitare effettivamente un controllo sull'impresa, indipendentemente che il controllo sia diretto o indiretto (se ad esempio esercita il controllo di un'impresa che a sua volta ha il controllo su un'altra impresa). Il controllo si presume effettivo se un soggetto detiene una partecipazione superiore al 50%; tuttavia il controllo effettivo può esercitarsi anche con una partecipazione inferiore, se di fatto il soggetto può assumere le decisioni di rilievo nella gestione dell'impresa. Ciò può verificarsi anche con una partecipazione del 15% (ad esempio se gli altri soci detengono tutti delle partecipazioni di modesta entità).

Faq n. 15

Domanda

Un utente ha registrato la domanda ma successivamente si rende conto che l'indirizzo pec dell'impresa indicato nell'anagrafica era sbagliato. Può modificare la domanda?

Risposta

L'indirizzo PEC si trova nell'anagrafica del profilo che può essere modificata dall'utente in qualsiasi momento.

Se la notifica con il codice di attivazione non è stata ricevuta l'utente in tal caso può:

- 1) Verificare che l'indirizzo indicato in anagrafica è corretto
- 2) Scrivere al supporto SIPES (supporto.sipes@sardegna.it) segnalando di non aver ricevuto la notifica e indicando:

CODICE DELLA DOMANDA

DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE dell'IMPRESA

Indirizzo corretto a cui deve essere reinviata la notifica

Faq n. 16

Domanda

Quali aiuti devono essere indicati nell'allegato A3 – aiuti non registrati?

Risposta
I dati da inserire sono quelli relativi alla sezione Aiuti di stato delle dichiarazioni fiscali trasmesse/da trasmettere all'Agenzia delle entrate da parte dell'impresa per il triennio di riferimento come previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831. In particolare per le diverse tipologie di dichiarazioni fiscali si fa riferimento a: <u>IRPEF</u> QUADRO RS – AIUTI DI STATO CAMPI RS 401 -402 <u>IRES</u> QUADRO RS – AIUTI DI STATO CAMPI RS 401 -402 <u>IRAP</u> QUADRO IS – SEZIONE XXVII AIUTI DI STATO CAMPI IS 201 -202 Integrazione del 03.07.2025 Si precisa che il chiarimento della FAQ 16 è riferito unicamente agli aiuti dichiarati ai fini fiscali. Resta fermo che nell'allegato A3 dovranno essere inseriti, come indicato nell'Avviso, all'art.2, comma 6, lettera c), tutti gli aiuti non registrati, ivi inclusi quelli non assoggettati ad inserimento nella dichiarazione fiscale.

Faq n. 17

Domanda
Il credito d'imposta ottenuto ai sensi dell'art.13 commi 2, lettera d), 5, 5 bis e 6, della L.R. 09.03.2022 n. 3 è imponibile ai fini della tassazione sui redditi/Irap?
Risposta
Sì, il credito di imposta è imponibile in quanto ricavo ai sensi dell'art.85, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Faq n. 18

Domanda
Nell'ALLEGATO C, da prodursi nel caso di imprese operanti sia nei settori ammessi che in quelli esclusi, l'asseverazione del commercialista o revisore dei conti di cui all'art.4, punto 8 dell'avviso deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa?
Risposta
No, l'avviso richiede che nel caso prospettato l'asseverazione provenga da un commercialista o revisore dei conti, regolarmente iscritto al rispettivo albo e dalla quale risulti che il beneficio richiesto è riferito unicamente alle attività ammesse.